



Prot. 11780 del 26 MAR 2020
ORDINANZA n. 11 del 26 MAR 2020

MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 OBBLIGO INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE SU AREE PRIVATE

IL SINDACO

RICHIAMATI tutti i D.P.C.M. inerenti le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RICHIAMATE tutte le Ordinanze del Ministero della Salute relative alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche nella nostra Regione;

RITENUTO che le situazioni esposte integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

DATO ATTO che il mantenimento della pulizia degli ambienti sia pubblici che privati è uno degli elementi fondamentali per il contrasto del virus COVID-19;

ATTESO CHE di recente sono pervenute a questi uffici numerose segnalazioni di cittadini relative alla presenza di ratti in ambito urbano;

PRESO ATTO che la società Tekneko srl provvede ad eseguire periodicamente adeguati interventi di derattizzazione sulle aree pubbliche per complessivi n. 10 interventi/anno come previsto da contratto;

CONSIDERATO che solo azioni coordinate di derattizzazione su aree pubbliche e private possono portare a una reale lotta ai roditori;

RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra, procedere a interventi di derattizzazione per tutti gli immobili, nessuno escluso (edifici, costruzioni, spazi di proprietà privata o di enti) situati sul territorio comunale;

RICHIAMATO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATA la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

RICHIAMATO il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI e a coloro che a qualsiasi titolo abbiano disponibilità di immobili (edifici, costruzioni, locali, aree e spazi), nessuno riservato o escluso, di appartenenza di privati o di Enti, siti nel territorio comunale:

- 1) procedere a propria cura, spese e responsabilità, all'integrale derattizzazione degli immobili anzidetti e precisamente di quei locali che costituiscono ricetto di ratti, quali: scantinati, soffitte, sottotetti, spazi destinati a

- giardini e a verde in genere, distacchi, cunicoli, gallerie, intercapedini, ruderi, depositi o fosse per la raccolta dei rifiuti, reti fognarie e letti di corsi d'acqua;
- 2) provvedere a quanto disposto dal precedente punto 1) **entro non oltre il termine improrogabile del mese di Aprile 2020**, avvalendosi, per l'esecuzione, esclusivamente di Ditte specializzate in materia di derattizzazione, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- 3) conservare prova dell'avvenuta derattizzazione e metterla a disposizione di tutti i Funzionari ed Agenti incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza.

AVVERTE

che oltre ai sistemi di derattizzazione diretta dovranno essere attuati sistemi di derattizzazione passiva atti a prevenire la diffusione dei topi, evitando di accumulare in cantine, magazzini e spazi a cielo aperto, rifiuti e oggetti che possano favorire la nidificazione dei topi, anche eliminando aperture in scantinati e sottotetti; quanto sopra dovrà essere attuato anche eliminando, in cortili e spazi a cielo aperto, sterpaglie e rovi, ponendo in atto quanto necessario per impedire la penetrazione dei topi.

DISPONE

- 4) che il Comando di Polizia Locale sia incaricato della vigilanza sulla corretta esecuzione ed osservanza della presente Ordinanza;
- 5) che le trasgressioni alla presente Ordinanza siano punite con la sanzione amministrativa da € 25 a € 500, ai sensi del D.Lgs 267/2000;
- 6) che il presente provvedimento venga trasmesso:
- Al Comando di Polizia Locale di Grottaferrata;
 - Alla ASL Roma 6 Distretto di Frascati;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Grottaferrata;

la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio On-line comunale e sul sito Istituzionale internet del Comune di Grottaferrata.

AVVERTE

- che a norma dell'art.3, comma 4, della legge n.241/1990 è possibile impugnare il presente provvedimento:
- entro 60 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dello stesso. presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (legge 6/12/1971 n.1034 e ss.mm. e ii.).
 - entro 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dello stesso davanti al Presidente della Repubblica (legge 24/11/1979 n.1199).

IL SINDACO
Luciano Andreotti

